

**OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA: SCHEDA CARBURANTE ABOLITA
DAL 2019 MA CONFERMA IMMEDIATA PER I SUBAPPALTI**

Con il **Decreto Legge n. 79 del 27 giugno 2018**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno 2018, vengono recepite in *extremis* le preoccupazioni manifestate dagli operatori del settore in merito all'obbligo di emissione della fattura elettronica introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 per le cessioni di carburante per autotrazione con contestuale abolizione della scheda carburante previsti già a partire dal 1° luglio 2018.

Il **Decreto Legge n. 79 del 27 giugno 2018** fa slittare al 1° gennaio 2019 l'obbligo di emissione della fattura elettronica per cessioni di carburanti per autotrazione, precedentemente fissato al 1° luglio 2018, con esclusivo riferimento però alle "cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione". Fino a fine anno, pertanto, sarà ancora possibile utilizzare la scheda carburante, anche se per poter detrarre l'IVA e dedurre la spesa, resta indispensabile già dal 1° luglio 2018 **l'utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili**.

Va, tuttavia, osservato come il rinvio all'1.01.2019 non si estende agli altri soggetti che effettuano cessioni di carburanti per autotrazione. Restano pure obbligati i soggetti che effettuano prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti nell'ambito degli appalti pubblici.

CONFERMATO L'OBBLIGO DI UTILIZZARE MEZZI DI PAGAMENTO TRACCIATI

Pur in presenza dello slittamento dell'obbligo di emettere fattura elettronica, ai fini della detraibilità dell'Iva e della deduzione della spesa, dal 1° luglio 2018 sarà comunque **obbligatorio utilizzare mezzi di pagamento diversi dal denaro contante**, oltre ovviamente a dover continuare ad utilizzare la scheda carburante (o la fattura nel caso di contratti di *netting*, per esempio) quale strumento di certificazione della spesa. Si ricorda a tal proposito che, con **Provvedimento n. 73203 del 4 aprile 2018**, l'Agenzia delle entrate ha stabilito che assumono rilevanza tutti i mezzi di pagamento esistenti diversi dal denaro contante: non solo, quindi, gli assegni, bancari e postali, circolari e non, i vaglia cambiari e postali, ma anche i mezzi di pagamento elettronici, come l'addebito diretto, il bonifico bancario o postale e il bollettino postale, oltre alle carte di debito di credito.

OBBLIGO GRADUALE PER LE CESSIONI A PRIVATI CONSUMATORI

Con il **Provvedimento n. 106701 del 28 maggio 2018**, l'Agenzia delle entrate ha stabilito che dal 1° luglio 2018, in relazione all'acquisto di carburante effettuato da privati consumatori, l'esercente l'impianto di distribuzione sarà obbligato alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

L'obbligo, tuttavia, parte **da subito** per le sole cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motore effettuate dagli operatori che gestiscono impianti di distribuzione stradale **ad elevata automazione**, in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità *self service* prepagato muniti di sistemi automatizzati di telerilevazione dei dati di impianto, di terminali per il pagamento tramite accettatori

di banconote e moneta elettronica (bancomat, carte di credito, prepagate, etc.) e di sistemi informatici per la gestione in remoto dei dati di carico e di scarico delle quantità di carburante. È altresì previsto che con un successivo provvedimento tale l'adempimento verrà progressivamente esteso sino al termine del 1° gennaio 2020 a tutte le ulteriori categorie di soggetti passivi che effettuano cessioni di carburanti.

NESSUN RINVIO PER I SUBAPPALTI "PUBBLICI"

Il citato Decreto, purtroppo, non dispone il rinvio per l'altro obbligo di fatturazione elettronica previsto dalla Legge di Bilancio 2018: le prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti nell'ambito degli appalti pubblici.

Pur decorrendo l'obbligo già dal prossimo 1° luglio 2018 permangono, tuttavia, numerose incertezze applicative soprattutto in merito all'individuazione dell'ambito oggettivo di applicazione della fatturazione elettronica. È, quindi, auspicabile un rapidissimo intervento chiarificatore da parte dell'Agenzia.

RIEPILOGO PROSSIME SCADENZE PER LA FATTURA ELETTRONICA
Dal 01/07/2018
Fattura elettronica cessioni benzina/gasolio da soggetti diversi da impianti stradali di distribuzione
Fattura elettronica per prestazioni rese da subappaltatori/subcontraenti della filiera delle imprese nell'ambito di un contratto d'appalto pubblico
Tracciabilità dei pagamenti per la deduzione dei costi e la detrazione dell'Iva di carburanti e olii
Memorizzazione/trasmissione telematica corrispettivi cessione carburanti per impianti ad elevata automazione
Dal 01/01/2019
Abrogazione scheda carburante
Fattura elettronica cessioni carburanti per autotrazione da parte distributori stradali (*)

(*) dal primo gennaio l'obbligo di fatturazione elettronica riguarderà comunque tutti gli operatori B2B e B2C